



Associazione Nazionale Carabinieri





Associazione Nazionale Carabinieri

Piano formazione Nuclei Volontariato e Protezioni Civile







La tutela della sicurezza e della salute dei volontari della Protezione Civile

D.Lgs 81/2008

D.M. 13/4/2011



Organizzazione del corso

- ❖ Questo videocorso commentato fa parte di un set di documenti preparati per informare sul decreto ministeriale 13 aprile 2011, questi sono:
- ❖ Questionario interattivo per verificare se l'organizzazione e' in linea con la normativa vigente relativa alla sicurezza e salute dei volontari, realizzazione di Eupolis di Regione Lombardia. Il file e' un quiz interattivo in formato flash (file .swf)
- ❖ Dieci linee guida dal Dipartimento, note sull'interpretazione delle norme redatto dal Dipartimento della Protezione Civile. Libro sfogliabile in 3d in formato flash (file .swf)
- ❖ Presentazione del DM 13/4/2011 sulla sicurezza e salute dei volontari di protezione civile. File in formato pdf.
- ❖ Videocorso commentato del precedente documento in pdf. Presentazione in formato flash (file .swf)
- ❖ Questionario di 30 domande per la verifica dell'apprendimento di volontari e legali rappresentanti. Il questionario automaticamente restituisce l'esito delle risposte ed invia un report all'ANC. Il file e' un quiz interattivo in formato flash (file .swf)



Chi e' il Volontario

La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Questo è quanto espresso dalla legge che si occupa in Italia di regolamentare il volontariato in generale.

- ❖ L'attività di volontariato è definita dalla Legge n° 266 del 11/8/1991 (legge quadro sul volontariato). L'art. 2 recita:
 - 1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo **personale, spontaneo e gratuito**, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 - 2) L'attività del volontariato **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
 - 3) La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.



La sicurezza sul lavoro - evoluzione

Sicurezza non **prevenzionale**

- Legge 1898 n.80
- Il codice penale del 1930

La prevenzione oggettiva

- Art. 2087 c.c.
- DD.PP.RR. degli anni '50 n. 547/1955, n. 164/1956 (costruzioni), n. 303/1956 (igiene del lavoro)



La prevenzione oggettiva, organizzativa e partecipativa

- Le direttive UE
- Il D.Lgs. n. 626/94
- Il D.Lgs. n. 334/99
- Il T.U. n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

D. Lgl. 19 settembre 1994 n. 626

Gli aspetti essenziali


- ❖ attività di consulenza
- ❖ **programmazione** della gestione della sicurezza
- ❖ eliminazione/riduzione dei rischi in **relazione alle conoscenze tecniche** acquisite in campo scientifico (art. 2087 c.c.)
- ❖ **programmazione** delle misure di sicurezza
- ❖ **partecipazione** alla gestione e consultazione dei soggetti
- ❖ contenuto **dell'obbligo di sicurezza** dei soggetti della prevenzione
- ❖ **informazione, formazione e addestramento**
- ❖ **controllo sanitario**
- ❖ **procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione**



Il Testo Unico n. 81/2008 e il D.Lgs. n. 106/2009

Nel decreto legislativo n. **81 del 2008** vengono confermati e migliorati nella logica del **Testo Unico** i principi basilari del sistema di prevenzione introdotto dal D.Lgs. n. 626/1994 mediante:

- una **maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro (con anche sanzioni penali)**
- la programmazione della prevenzione mirata ad un **complesso che integri in modo coerente nella prevenzione** le condizioni tecniche produttive dell'impresa
- la proceduralizzazione degli **obblighi di prevenzione**, pubblicati in un documento (DVR)
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la **partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti**, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



Le figure previste dal Testo Unico

Responsabilità Operative:

- **Datore di lavoro** (imprenditore ed organizzatore)
- **Dirigente** (organizza il lavoro di altre persone)
- **Preposto** (vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)
- **Lavoratore** (esegue correttamente)



Responsabilità Consultive:

- **Servizio Prevenzione e Protezione** (ausilio tecnico **RSPP**)
- **Medico Competente** (ausilio medico)
- **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (ausilio consultivo **RLS**)



Volontariato e D.Lgs 81/2008

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del D.lgs 81/2008, anche **il volontario della protezione civile e' un lavoratore**, (art 2 comma 1 p.to a); quindi **il volontario e' destinatario degli obblighi posti alla sua salvaguardia per quanto concerne la sicurezza e salute** contenuti nel decreto o in altre norme che hanno nel lavoratore il soggetto tutelato.

Lo stesso vale per il **responsabile dell'organizzazione** di volontariato (onlus o comunale) che viene equiparato **al datore di lavoro**, cioè colui che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Questo comporta tutti i **doveri, obblighi e sanzioni** che ne conseguono



Volontariato e D.Lgs 81/2008 - lacune

In questa impostazione **non veniva tenuto conto delle particolarità operative nelle quali operano i Volontari di Protezione Civile**, questi aspetti sono stati meglio definiti e adeguati nel **Decreto Ministeriale del 13 aprile 2011**, che tiene in debita considerazione le effettive particolari modalità di svolgimento delle attività

In ogni modo, quanto non specificatamente definito nel DM del 13 aprile 2011 viene sempre ricondotto al D.Lgs 81/2008





Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, **compresi i gruppi comunali**, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
- ❖ Tenuto conto delle **particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività**;
- ❖ Ritenuto, altresì, di **dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza** ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ai volontari aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, **uniformemente su tutto il territorio nazionale**;
- ❖ Ravvisata la necessità di **coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari** della protezione civile **con il perseguimento degli obiettivi** per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 - premesse

- ❖ (.....) Ritenuto di dover provvedere all'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle associazioni di volontariato e ai comitati di protezione civile, **non riconducibili all'ambito aziendale**, non spettano le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008.
- ❖ Tenuto conto che il decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, non ha applicato le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, ai volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale.
- ❖ Ritenuto che la tutela della sicurezza e della salute dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale, deve essere garantita, in Italia, in modo da assicurare la loro integrità e quella dei beni e dell'ambiente, in caso di calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)
- ❖ Ravvisata la necessità di **congiungere la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi** per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi; (.....)

Cosa c'è da notare:
Il legislatore prende in considerazione la tutela della sicurezza e salute e le particolari condizioni di lavoro dei volontari di protezione civile, non riconducibili all'ambito aziendale



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per **"organizzazione di volontariato della protezione civile"** ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, **avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti**, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 L. 24/02/1992 n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nelle stesse materie.
- ❖ **«formazione»**: processo educativo attraverso il quale trasferire **conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze** per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- ❖ **«informazione»**: complesso di attività dirette a fornire **conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi** nello svolgimento delle attività operative;
- ❖ **«addestramento»**: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – alcune definizioni

- ❖ Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al Decreto 13/04/2011 si intende per "**organizzazione di volontariato della protezione civile**" ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, compresi i gruppi comunali e intercomunali di protezione

Cosa c'è da notare:

- ❖ Il legislatore identifica e definisce le organizzazioni di volontariato oggetto delle norme contenute nel decreto e che non possono essere applicate alle aziende

dei rischi nello svolgimento delle attività operative;

- ❖ «**addestramento**»: complesso di attività dirette a **far apprendere l'uso corretto di attrezzature**, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
 - a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità e indeterminatezza** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale sc

Cosa c'è da notare:

Il legislatore riconosce i caratteri di urgenza e tempestività' in alcune attività' di protezione civile che possono essere imprevedibili e indeterminate ovvero...

2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** delle attività e dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.2 Campo di applicazione

1. (...) Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano l'intervento dei volontari, sia dai volontari della protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana, dai volontari del soccorso alpino e speleologico e dai volontari dei vigili del fuoco quali:
- In azienda c'è il DVR (documento valutazione rischi)**
- a) necessità di intervento immediato **anche in assenza di preliminare pianificazione**;
 - b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di **immediatezza operativa**;
 - c) **imprevedibilità e indeterminazione** del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare **tempestivamente** e **conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi** secondo quanto disposto dagli **articoli 28 e 29** del decreto legislativo n. 81/2008;
 - d) **necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali**, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, **pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi** in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.
2. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto **non può comportare, l'omissione o il ritardo** nell'attuazione delle procedure di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 223, e alle disposizioni emanate in materia di prevenzione e protezione civile, emanate in attuazione delle indicazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (...)

Si possono omettere formalismi ma devono esserci procedure operative (no improvvisazione)



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all'art. 1, **nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali** preordinate alle attività e ai compiti di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, **il volontario** della protezione civile aderente alle organizzazioni **e' equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate all'art. 4, commi 1 e 2**, *fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone*, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, *conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione*.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, il **legale rappresentante** delle organizzazioni **e' tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4**, *salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale*.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.3 Org. Vol. di PC

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, di

Cosa c'è da notare:

Il legislatore identifica l'organizzazione di volontariato, gli obblighi del volontario (cura della sua e altrui persona, uso DPI), gli obblighi del legale rappresentante.

In caso di organizzazioni con dipendenti, per questi si applica integralmente il D.lgs

81/2008

i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque sia la relativa tipologia contrattuale.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario**, anche in collaborazione con i competenti servizi regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di sorveglianza sanitaria.
2. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato** di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che **sia adeguatamente formato** e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti **riceva formazione, informazione e addestramento, nonché** si **aggiornano** periodicamente. **Cosa c'è da notare:**
l'organizzazione (cioè il legale rappresentante) **e' responsabile** che il volontario sia formato e addestrato per una certa mansione, abbia e usi i DPI adatti e abbia fatto il controllo sanitario fabbricante.
2. Le organizzazioni, **curano** che i volontari, **prima di essere ammessi** all'attività, **abbiano** ricevuto la **formazione, l'informazione e l'addestramento** necessari per svolgere la mansione assegnata, **abbiano** ricevuto il **controllo sanitario** e **abbiano** ricevuto i **DPI** adatti alla mansione assegnata, **abbiano** ricevuto il **controllo sanitario** e **abbiano** ricevuto i **DPI** adatti alla mansione assegnata, **abbiano** ricevuto il **controllo sanitario** e **abbiano** ricevuto i **DPI** adatti alla mansione assegnata.
3. Le **sedi** delle organizzazioni, *salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa*, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro**.



Decreto Ministeriale 13/04/2011 – Art.4 Obblighi org. PC

1. Le organizzazioni **curano** che il volontario aderente nell'ambito degli scenari di rischio e di compiti, **sia solo** in servizio di volontariato, **non è tenuto a redigere il DVR** (Documento di valutazione dei rischi, art. 28 e 29 d.lgs 81/2008) tipicamente legato ad una sede aziendale. **Di fatto viene sostituito con le procedure operative per scenari e compiti**
2. Le organizzazioni, **salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa**, nonché i luoghi di **esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, **non sono considerati luoghi di lavoro.**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che vengono svolti dai volontari nell'ambito degli scenari medesimi.

Secondo quanto stabilito nella 'Direttiva per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile (seconda edizione)' del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del luglio 1996, **per scenario di rischio di protezione civile si intende la rappresentazione dei fenomeni di origine naturale o antropica che possono interessare un determinato territorio provocandovi danni a persone e/o cose e che costituisce la base per elaborare un piano di emergenza**; al tempo stesso, esso è lo strumento indispensabile per predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) Al fine di assicurare **un livello omogeneo minimo di base di articolazione per l'intero territorio nazionale**, sono condivisi i seguenti indirizzi comuni per l'individuazione degli scenari di rischio di protezione civile nonché dei compiti che v

Seco
proc
edizi
Cons
si int
che p
pers
eme

Cosa c'è da notare:
Viene introdotto il concetto di «scenario di rischio» come ambito in cui operano i volontari di protezione civile.
Una situazione tipo che riproduce pericoli e rischiosità

vile

predisporre gli interventi preventivi a tutela della popolazione e/o dei beni in una determinata area. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI DI RISCHIO:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, si individuano di minima quali scenari di rischio di protezione civile i seguenti:

- ❖ scenario eventi atmosferici avversi;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - alluvione;
- ❖ scenario rischio idrogeologico - frane;
- ❖ scenario rischio sismico;
- ❖ scenario rischio vulcanico;
- ❖ scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ scenario rischio chimico, nucleare, industriale, trasporti (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge [VV.FF]);
- ❖ scenario rischio ambientale, igienico-sanitario (in tal caso la mobilitazione del volontariato e' limitata esclusivamente al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge);
- ❖ scenario caratterizzato dall'assenza di specifici rischi di protezione civile (ossia contesti di operativita' ordinaria, attivita' sociale, attivita' addestrativa, formativa o di informazione alla popolazione, attivita' di assistenza alla popolazione in occasione di brillamento ordigni bellici, supporto alle autorita' competenti nell'attivita' di ricerca persone disperse/scomparse).

In considerazione del possibile impiego del volontariato oggetto dei presenti indirizzi a supporto delle strutture operative e degli enti competenti in via ordinaria vengono assimilati a scenari di rischio di protezione civile ai fini della presente intesa anche i seguenti contesti:

- ❖ incidenti che richiedano attivita' di soccorso tecnico urgente;
- ❖ attivita' di assistenza e soccorso in ambiente acquatico;
- ❖ attivita' di assistenza e soccorso in ambiente impervio, ipogeo o montano;
- ❖ attivita' di difesa civile.

Scenari e rischi


Intervento in caso di
incidente stradale



Interventi in caso di
infortunio sul lavoro



Il soccorso in caso di crollo
di strutture, impianti



Scenari e rischi (2)

Rischio incendio



rischio vulcanico



rischio industriale



Il soccorso in caso di frane, alluvioni





Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARI COMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

- ❖ - assistenza alla popolazione, intesa come: attività psicosociale e attività socio-assistenziale;
- ❖ - assistenza ai soggetti maggiormente vulnerabili (giovani, anziani, malati, disabili);
- ❖ - informazione alla popolazione;
- ❖ - logistica;
- ❖ - soccorso e assistenza sanitaria;
- ❖ - uso di attrezzature speciali;
- ❖ - conduzione di mezzi speciali;
- ❖ - predisposizione e somministrazione pasti;
- ❖ - prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia;
- ❖ - supporto organizzativo, anche nell'ambito di sale operative, attività amministrative e di segreteria;
- ❖ - presidio del territorio;
- ❖ - attività di ripristino dello stato dei luoghi di tipo non specialistico;
- ❖ - attività formative;
- ❖ - attività in materia di radio e telecomunicazioni;
- ❖ - attività subacquee;
- ❖ - attività cinofile.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

[s.025]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 1

(.....) **SCENARICOMPITI SVOLTI DAI VOLONTARI:** Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 13 aprile 2011, i compiti svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, alla Croce Rossa Italiana, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, alle organizzazioni equivalenti esistenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano sono ricompresi nelle presenti categorie minime di base:

Cosa c'è da notare:

Il legislatore definisce in modo preciso i compiti che il volontario può svolgere in base alla formazione che gli viene data. Questo è un passo fondamentale nell'attribuzioni delle mansioni da parte del legale rappresentante.

Negli scenari di rischio assimilati a quelli di protezione civile nei quali i volontari possono essere chiamati unicamente a supporto di altri soggetti competenti individuati dalla legge, i compiti di cui può essere chiesto lo svolgimento sono individuati dal soggetto che richiede il supporto e nei limiti dei compiti sopra indicati.

[s.026]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, **provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento, tenendo conto delle rispettive specificità e caratteristiche**, nonché nel rispetto delle proprie caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 13 aprile 2011 «Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». (.....)

(....) **CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI:** A partire dall'entrata in vigore della presente intesa le attività formative per il volontariato di protezione civile **devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza**. Le organizzazioni devono altresì curare che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale, il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, **sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante** (....).

[s.027]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(....) **COMPETENZE IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI:** Le Regioni, per le organizzazioni di volontariato da esse coordinate, e le organizzazioni di volontariato di protezione civile di rilievo nazionale per le realtà a esse aderenti, nell'ambito della rispettiva autonomia e responsabilità, provvedono a

discipli

rispett

organi

dall'ar

dell'ar

luoghi

(....) C

VOLO

protez

organi

decret

civile e

Cosa c'è da notare:
la formazione è essenziale e obbligatoria e deve contenere tematiche sulla sicurezza. I volontari devono essere formati e dotati di adeguati dpi rispetto agli scenari e compiti su cui saranno impegnati, cioè per le mansioni che svolgono

ideali per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante (....).

[s.028]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Ai fini di **attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa** richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 **le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti**, l'adempimento a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni aventi requisiti di legge**, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 **comporta la sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa.** (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 2

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO:**

Ai fini

l'acqu

regist

volon

altri

A tal

sulle

Il Dip

rispet

man

Cosa c'è da notare:

la formazione può essere autocertificata ma deve essere idonea e va documentata.

La non formazione o la non veridicità delle autocertificazioni sospende l'organizzazione dalle attività operative (e pone a rischio il legale rappresentante)

dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa. (....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA'**: I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) , sono **sottoposti al controllo sanitario** disciplinato come specificato ai paragrafi successivi, al fine di disporre di una **ricognizione generale delle rispettive condizioni di salute**. In tal senso l'attività di cui trattasi e' considerata quale misura generale di prevenzione e deve integrarsi nel percorso di tutela della salute del cittadino-volontario, nell'ambito delle attività del Servizio sanitario nazionale e del presidio di medicina generale di base, nel quadro delle attività di educazione e promozione alla salute.

CONTENUTI: Il controllo sanitario previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 13 aprile 2011 e' costituito dai seguenti accertamenti preventivi minimi, ritenuti congrui rispetto alle finalità specifiche sopra richiamate:

VISITA MEDICA : Comprende anamnesi ed esame obiettivo rivolti, in particolare, al riscontro di **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **CONTROLLO SANITARIO – FINALITA'**: I volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) , sono **sottoposti al controllo sanitario** disciplinato come

delle

quale

del ci

presid

prom

CONT

inter

minir

VISIT

Cosa c'è da notare:

Il controllo sanitario (da non confondere con la sorveglianza) richiede una sorta di «certificato di sana e robusta costituzione» che attesti l'idoneità del volontario per gli scenari in cui sarà impiegato.

riscontro di **patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile** e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi (.....)



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;
- con cadenza almeno **biennale**, per i volontari di eta' **superiore** ai **60** anni.

(.....)

PROCEDURE: L'effettuazione del controllo sanitario può essere assicurata da medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione, ove presente, o, comunque, appartenenti all'organizzazione, ovvero mediante convenzioni con organizzazioni che ne sono munite nonché con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate. (.....)

L'esito del controllo sanitario **riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e viene comunicato esclusivamente al volontario interessato**, che e' responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

[s.033]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PERIODICITA'**: Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:
- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di eta' **inferiore** ai **60** anni;

Cosa c'è da notare:

Il medico attesta solo l'idoneità a svolgere un compito, non deve riportare le patologie. Il volontario deve portare l'attestazione al responsabile dell'organizzazione che in base a questa informazione definisce la sua mansione

fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

[s.034]



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 le **organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare**, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, **l'effettuazione del controllo sanitario per i propri volontari secondo le scadenze prefissate**.

A tal fine e' possibile ricorrere all'utilizzo di **autocertificazioni** aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province Autonome, per quanto di rispettiva competenza, integrano le rispettive disposizioni al fine di stabilire che il **mancato adempimento** a quanto stabilito al paragrafo 2 comporta la **sospensione dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa**



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 3

(.....) **PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO** : Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento

dell'is
dall'a

attes
contr

A tal
sulle

Il Dip
rispet
mand

dell'organizzazione inadempiente dall'attività operativa

Cosa c'è da notare:

Il controllo sanitario non è facoltativo ma **e' obbligatorio** e fa parte dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione all'albo e per essere operativi.

L'inadempienza porta alla sospensione dell'organizzazione dalle attività.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari**, in relazione agli scenari di rischio di protezione civile, ai compiti svolti dai volontari ed all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

INDIRIZZI RELATIVI ALLE SOGLIE DI ESPOSIZIONE AGLI AGENTI DI RISCHIO: Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, (.....) individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato **svolgono azioni che li esponano ai fattori di rischio** di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria. (.....). (.....) dovranno essere individuati dall'organizzazione di appartenenza, ai fini della sottoposizione alla sorveglianza sanitaria, i volontari **che svolgono attività operative di volontariato per più di 535 ore nell'arco dell'anno**. (.....) Per le organizzazioni che non dispongono di sistemi di rilevamento delle attività orarie svolte dai propri volontari, il termine di impiego oltre il quale **dovranno essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria e' determinato in 65 giorni di volontariato annui**.



Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 – All. 4

(.....) **SORVEGLIANZA SANITARIA - CONTENUTI:** La sorveglianza sanitaria e' **l'insieme degli atti**

medici

scena

quest

modif

INDI

di vol

dell'a

decre

mede

(.....) c

sotto

volon

dispo

di imp

determinato in 65 giorni di volontariato annui.

Cosa c'e' da notare:

La sorveglianza sanitaria e' prevista per volontari che effettuano particolari servizi (es. subacquei) oppure per quei volontari che nell'arco di un anno hanno svolto servizi operativi, cioe' esercitazioni pratiche o lavori sul campo, per piu' di 65 giorni (no riunioni di sezione o nucleo)



Schemi e Considerazioni



[s.039]



Legislazione di riferimento - capisaldi

- ❖ Testo unico sulla sicurezza ovvero il D.lgs. 81/2008 **a cui si demandano tutti i riferimenti che non trovano riscontro nelle precisazioni legiferate per il Volontariato di Protezione Civile**
- ❖ l'art. 3, comma 3-bis, del d. lgs. 81/2008, che rimanda ad uno specifico decreto molti aspetti specifici del volontariato di protezione civile
- ❖ il decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del'11 luglio 2011;
- ❖ il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 e i suoi quattro allegati



Figure assimilabili (1)

Azienda	Volontariato	Note
Datore di lavoro	Sindaco o presidente (legale rappresentante)	L'art. 3, comma 3, del decreto individua il principale destinatario delle prescrizioni da osservarsi per la tutela della sicurezza e della salute dei volontari, nel soggetto che, nelle organizzazioni, detiene di norma il potere decisionale e di spesa in ordine al compimento di tutti gli atti necessari alla loro attività. Il legale rappresentante è il soggetto che ha il dovere giuridico di adempiere agli obblighi di sicurezza e salute sul lavoro specificati nell'art. 4 del decreto.
Dirigente	Consigliere o carica similare	Soggetti che, in virtù dei poteri di decisione in ordine all'organizzazione dell'attività dell'ente, o di una sua articolazione periferica o settoriale, e alla concreta determinazione delle modalità operative di svolgimento della stessa, oltre che in ragione di poteri esercitano controllo sulla prestazione dei volontari o di altro personale



Figure assimilabili (2)

Azienda	Volontariato	Note
Preposto	Capo Squadra	<p>La figura del preposto può essere identificata all'interno delle organizzazioni di volontariato della protezione civile con tutti quei soggetti che hanno la funzione di coordinare e sovrintendere all'attività svolta da volontari organizzati in squadre o gruppi o turni di attività. Questi rivestono la tipica posizione di garanzia del preposto, avendo il compito di controllare e vigilare l'attività dei volontari a loro affidati, anche per quello che concerne il corretto utilizzo dei mezzi, delle attrezzature, dei dispositivi di protezione ed il rispetto delle procedure operative disposte dai responsabili dell'Ente.</p> <p>La funzione di controllo implica, infatti, la responsabilità del preposto di intervenire per correggere ed impedire eventuali comportamenti, da parte dei volontari, difformi dalle regole di prudenza poste dall'organizzazione, atteggiamenti imprudenti o che possano creare un rischio per il volontario, per gli altri operatori o per le persone oggetto di intervento di protezione civile, uso improprio dei mezzi, delle attrezzature o dei presidi di sicurezza</p>
Lavoratore	Volontario	<p>Obbligo del volontario di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nelle sedi dell'organizzazione, sui luoghi di intervento, sui luoghi di formazione ed esercitazione, in conformità con la formazione, l'informazione e le direttive operative ricevute, oltre che con le procedure predisposte e con le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza avuti in dotazione.</p>



Chi e cosa deve fare: Legale rappresentante

LEGALE RAPPRESENTANTE: dirigente o funzionario, nell'organo di vertice delle singole amministrazioni dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. Es. Capo dipartimento, presidente del nucleo, della associazione, ecc.

COSA DEVE FARE?

- ❖ Individuare e valutare i rischi degli scenari legittimi per la salute e sicurezza.
- ❖ Adottare le misure di tutela tecniche, organizzative e procedurali, dando priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali
- ❖ Formare, informare e addestrare, in modo continuo e programmato, i volontari. Tenere un registro delle attività svolte. Redigere il curriculum del volontario
- ❖ Verificare l'idoneità dei volontari tramite il Controllo Sanitario e la Sorveglianza Sanitaria
- ❖ Affidare al volontario la mansione descrivendone attività, pericoli, rischi e dpi
- ❖ Fornire i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati e verificare la loro certificazione e validità
- ❖ Predisporre la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti



Chi e che cosa deve fare: preposto e volontario

PREPOSTO: capo squadra, Capo Squadra Tecnico-Logistica, Capo Squadra AIB, capo gruppo, ecc.

COSA DEVE FARE?

- ❖ Vigilare e richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni per la sicurezza
- ❖ Segnalare se, nelle varie fasi o operazioni di soccorso si presentano rischi non previsti nella valutazione
- ❖ Curare il mantenimento delle condizioni di sicurezza

VOLONTARIO (LAVORATORE)

COSA DEVE FARE?

- ❖ Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone
- ❖ Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite da responsabile diretto e preposto
- ❖ Utilizzare correttamente macchine, utensili, apparecchi
- ❖ Utilizzare i dispositivi personali di protezione
- ❖ Segnalare immediatamente le deficienze delle macchine, impianti o dispositivi
- ❖ Non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione,
- ❖ Effettuare i corsi di formazione ed addestramento
- ❖ Ha l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria



Chi e che cosa deve fare: legale rappresentante

- ❖ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DEGLI SCENARI E LE PROCEDURE DI SICUREZZA
- ❖ Non essendovi la possibilità di valutare dei rischi su uno scenario identificato e fisso, la valutazione dei rischi sugli scenari e' generalizzata per macro categorie e prevede l'elaborazione di apposite procedure operative specifiche per tipologia di evento in emergenza, elaborate anche sulla base delle pregresse esperienze
- ❖ La valutazione considera i sui rischi presumibili
- ❖ La valutazione considera le possibili conseguenze.
- ❖ Sulla base di questa analisi vanno previste le misure generali di tutela


[s.045]




Punibilità del legale rappresentante

- ❖ Allo stesso modo, se nelle organizzazioni di volontariato, il concreto ed effettivo potere decisionale e di spesa venisse esercitato **da persona diversa dal formale legale rappresentante dell'ente**, questo soggetto si aggiungerà al legale rappresentante **quale obbligato all'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela delle condizioni di sicurezza e salute** dell'attività dei volontari siccome sancite dall'art. 4 DM.
- ❖ In ordine alla punizione conseguente all'inadempimento di tali precetti, il DM non contiene alcuna norma che stabilisca una sanzione penale per la violazione di quanto disposto dall'art. 4.
- ❖ Si dovrebbe considerare che la violazione degli obblighi riportati nell'art. 4 non costituisce autonoma figura di reato e che il legale rappresentante dell'organizzazione non risponderà penalmente degli eventuali inadempimenti rispetto a tali obblighi.
- ❖ Violazioni nelle norme di cautela: ciò **non significa** che il legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato **sia penalmente esente** da qualsiasi responsabilità per eventi infortunistici che dovessero verificarsi a danno dei volontari dell'organizzazione.

Esempio semplificato di inconveniente - amministrativo



Esempio semplificato di inconveniente - Penale




Come si procede




- ❖ Schemi a blocchi
- ❖ Modulistica
- ❖ Organizzazione

Esempio schematico funzioni e responsabilità



Esempio schematico operativo






Modulistica e registri

- ❖ Descrizione tipo degli scenari di rischio (sismico, inondazione, ecc.) con tipologia dei rischi, DPI da utilizzare, procedure generali di intervento, attrezzature da utilizzare, accortezze da sapere.
- ❖ Registro attrezzature con tempi di manutenzione, manutenzioni avvenute, certif. CE
- ❖ Registro DPI consegnati ai volontari, documento di presa in carico
- ❖ Registro formazioni e addestramenti svolti (data, tipo, numero volontari, docente, ecc)
- ❖ Rapporto formativo e/o addestrativo (contenuti, data, luogo, docente, volontari con firma di presenza, eventuale questionario di verifica)
- ❖ Registro visite mediche svolte dai volontari (data, volontario, ecc.
- ❖ Registro per sorveglianza medica
- ❖ Registro nomine di responsabilità e mansioni definite
- ❖ Scheda "curriculum" volontario dove riportare formazione, addestramenti, mansioni, missioni operative, visite mediche, grado di responsabilità, dpi forniti)
- ❖ Organigramma con identificazioni del legale rappresentante e capi squadra (preposti). In questo contesto il capo squadra che ha l'obbligo e l'autorità per gestire i compiti dei volontari (far fare o non far fare qualcosa a qualcuno)


Valutazione rischio negli scenari

Allagamenti		
Denominazione	Gli interventi per il drenaggio di acqua consistono, nella maggior parte dei casi, nello svuotamento dei piani bassi delle abitazioni e delle strutture pubbliche, dei sottopassi stradali ecc. dall'acqua accumulatasi a seguito di abbondanti precipitazioni o altre cause.	
Attività	Per gli interventi sono utilizzate delle pompe idrovore autonome, dotate di motore a scoppio, di vario genere e capacità di aspirazione. Le pompe sono generalmente di tipo 'barellato' o montante su carrello. I fattori di rischio sono legati al funzionamento proprio della pompa, quali rumore, parti in movimento, movimentazione carichi pesanti (movimentazione delle motopompe, trasporto degli elementi accessori quali tubi di aspirazione e di espulsione ecc.), parti taglienti, ed in parte alle condizioni ambientali nelle quali si svolge l'intervento di drenaggio per la presenza di fango, accumuli di acqua, impianti elettrici in tensione ecc.	
Attrezzature	Idrovore, tubazioni, raccordi	
Rischi	I fattori di rischio legati all'attività sono: a - Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore b - Movimentazione carichi pesanti c - Parti in movimento d - Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in vista con temperatura superiore a 50°C e - Utilizzo di accessori con parti taglienti f - Superfici scivolose g - Altezza dell'acqua h - Rischio di elettrocuzione	
Misure di sicurezza	Le misure di sicurezza per evitare i rischi sopra elencati consistono nell'adozione di comportamenti adeguati e nell'utilizzo di dispositivi di protezione individuale che si riportano di seguito.	
(a) Esposizione al rumore prodotto dalle attrezzature a motore	I. Utilizzo dei dispositivi di protezione dell'udito (cuffie, auricolari, tappi)	
(b) movimentazione carichi pesanti	I. Non sollevare oggetti con peso >30 kg. II. Gli oggetti con peso >30 kg devono essere sollevati da più persone III. Per sollevare un carico flettere le ginocchia e mai la schiena facendo gravare lo sforzo di sollevamento sulle gambe che non devono essere dritte. IV. Trasportare l'oggetto pesante vicino al corpo V. Evitare di ruotare il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe VI. Non trasportare un carico pesante con una sola mano	
(c) -parti in movimento	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani II. Rimozione delle protezioni degli organi in movimento solo con a macchina spenta III.	
(d) Utilizzo di strumenti a motore con parti calde in	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani II. Utilizzo di indumenti protettivi III. Rimozione delle protezioni delle parti calde solo a motore fermo e trascorso il tempo	

vista con temperatura superiore a 50°C	necessario per il raffreddamento		
(e) -Utilizzo di accessori con parti taglienti	I. Utilizzo di guanti per la protezione delle mani IV. Utilizzo di indumenti protettivi		
(f) Superfici scivolose	I. Indossare calzature con suola antiscivolo II. Utilizzare sistemi di sostegno III. Assicurarci con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza		
(g) Altezza dell'acqua	I. Indossare stivali idonei II. Verificare con un'asta il livello dell'acqua prima di avanzare III. Assicurarci con corda ad un altro operatore che svolga funzione di assicurazione di sicurezza		
(h) Elettrocuzione	I. Sezionare i circuiti di alimentazione elettrica dell'ambiente		
DPI	Tuta	Guanti	Elmetto
			
	Occhiali	Cuffie	XXXX
			
	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
Cooperazione con altre strutture e/o organizzazione	Necessità di presidio sanitario	Necessità di Polizia Locale o Carabinieri	Possibile coinvolgimento della cittadinanza / disagio
	NO - preferibile	NO	NO
Criticità	Escoriazioni, contusioni, fratture, annegamento.		



Una vigile e provvida paura è la madre della sicurezza. Edmund Burke, Discorso, 1792





**La sicurezza è madre del pericolo e nonna della distruzione.
Thomas Fuller, Holy State, 1642**



È lo stupido quello che è sempre sicuro, e l'uomo sicuro quello che è sempre stupido. Henry Louis Mencken, Pregiudizi, Terza serie, 1922






**Nulla è sicuro per l'intelligenza, neppure l'intelligenza stessa.
Henry de Montherlant, Testi sotto un'occupazione, 1953**





La troppa sicurezza è madre della negligenza; ed il timore discreto è il padre dell'attenzione. Ettore Mazzuchelli



La troppa sicurezza può essere fatale. Gabriele Martufi





Ho imparato più cose dagli animali che non da certi luminari. Gabriele Martufi





L'intelligenza è indipendente dalla conoscenza. Gabriele Martufi





La conoscenza raddoppia i dubbi e dimezza le certezze. Gabriele Martufi





**71° Nucleo Volontariato e Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione di Brugherio – “Virgo Fidelis”**

Via San Giovanni Bosco, 29
20861 Brugherio (MB)
e-mail: info@anc-brugherio.it
Web: www.anc-brugherio.it